


COMUNE DI FONTANIVA
 PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: SOPPRESSIONE DELLA RISCOSSIONE ALLO SPORTELLO DI DIRITTI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE E SEGRETERIA INFERIORI ALL'EURO.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
 F.to Pitton Edoardo

 L'anno **duemilaventuno**, il giorno **undici** del mese di **maggio** alle ore **18:00** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Bruno Manuel

Eseguito l'appello, risultano:

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li 25-05-2021

L'INCARICATO

Pitton Edoardo	Sindaco	Presente
Trento Alberto	Vicesindaco	Presente
Securo Giorgio	Assessore	Presente
Agugiario Anna	Assessore	Presente
Perozzo Elisa	Assessore	Presente

N. 471 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (art. 124 D.Lgs 18/8/2000 n° 267)

presenti n. 5 e assenti n. 0.

Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato da oggi all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Contestualmente viene trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari.

Assiste alla seduta il Dott. Bruno Manuel Segretario Comunale.

Li 25-05-2021

L'INCARICATO
 F.to Almaviva Carla

Il Sig. Pitton Edoardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, ed E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Bruno Manuel

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la disciplina in materia di diritti di segreteria/demografici comunali è regolata dalla Legge 8 giugno 1962 n. 604, e successive modificazioni, che ne determina la misura nelle vecchie 1.000 Lire (0,52 €) e 10.000 Lire (5,16 €) e nella relativa riduzione alla metà, quindi 500 Lire (0,26 €) e 5.000 Lire (2,58 €), come da punti 11), 6) e 9) della Tabella D ;
- l'art. 10 comma 2 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa...", convertito in Legge n. 114 del 11.08.2014, ha previsto che il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune;
- l'art. 2 comma 15 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa..." che dispone che i Comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'Ente;
- l'art. 13-quater del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria...", convertito in legge, ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, la sospensione del conio da parte dell'Italia di monete di valore pari a un centesimo e due centesimi di euro ed autorizza tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi ad arrotondare, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino, qualunque importo da riscuotere in contanti (*per più atti i singoli centesimi non si tolgono ma si sommano*).

CONSIDERATO che:

- il Comune di Fontaniva è interessato al processo di modernizzazione e semplificazione della Pubblica Amministrazione e al conseguente processo di miglioramento del servizio al cittadino nel rispetto del principio di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa;
- per l'attività di erogazione dell'attività di certificazione anagrafica l'ufficio demografico è in grado di rilasciare telematicamente i certificati anagrafici richiesti, anche firmati digitalmente, stante l'attivata migrazione in ANPR, a seguito del predetto DL. 78/2020;
- il rilascio delle certificazioni anagrafiche sarà sostituito sempre più dalle autocertificazioni, perché il predetto DL. 78/2020 ne ha stabilito la valenza anche nei rapporti tra privati, fenomeno accentuatosi negli ultimi periodi anche a seguito dell'emergenza sanitaria nazionale dovuta al Covid19, e a seguito dello sviluppo tecnologico e della sempre maggiore capacità della cittadinanza di utilizzare i sistemi informatici e quindi il collegamento ad ANPR tramite il sito Comunale.

CONSTATATO che il predetto nuovo metodo di pagamento obbligatorio PAGOPA ex art. 81 comma 2 bis del CAD Dlgs 82/2005, effettuato sia con la modalità delle Poste Italiane o dell'Istituto bancario che con la modalità di POS – Point of Sales, in convenzione con il Tesoriere, produce comunque un costo per il cittadino, determinato dalla eventuale commissione richiesta dal conto bancario personale di appoggio, variabile da 50 centesimi fino ad 1,50 euro (con l'eccezione del POS che di solito è a carico del Comune ovvero specifici accordi bancari), ragion per cui le riscossioni inferiori all'euro comportano spese maggiori dell'entrata.

VISTO l'art. 172, primo comma, lettera e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegare, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi;

DATO ATTO che questa Amministrazione non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

RICHIAMATA la precedente delibera di Giunta comunale n. 87 del 07.12.2017, che ha approvato l'importo del diritto percepito sul rilascio della nuova carta di identità elettronica pari ad € 22,00 per il rilascio alla scadenza ed € 26,95 per l'emissione del duplicato. Si riepilogano di seguito i corrispettivi da versare da parte del cittadino:

Per il rilascio documento elettronico € 22,00 ed € 26,95 nel caso di duplicato

Diritti di emissione CIE per Ministero	€. 16,79	Art. 1, c. 1 Decreto MEF 25.5.2016
Diritti di emissione Carte di Identità	€. 4,95	Art. 10, c. 12- ter D.L. 8/1993
Diritti di emissione DUPLICATO Carte di Identità	€. 9,90	D.L. 8/1993
Diritti di segreteria Carte di Identità elettroniche	€. 0,26	L. 604/1962

Per il rilascio del documento cartaceo € 5,21 ed € 10,16 nel caso di duplicato

Diritti di emissione Carta Identità	€. 4,95	Art. 10, c. 12- ter D.L. 8/1993
Diritti di emissione DUPLICATO Carte di Identità	€. 9,90	D.L. 8/1993
Diritti di segreteria Carte di Identità cartacee	€. 0,26	L. 604/1962

PRECISATO di confermare il diritto di segreteria per il rilascio dei certificati storici a nominativo e il diritto fisso di stato civile per gli accordi di separazione/divorzio (art.12 L. 162/2014) come da seguente tabella:

Diritti certificati storici in carta libera	€ 2,58
Diritti certificati storici in carta legale	€ 5,18
Diritto fisso accordi separazione/divorzio	€ 16,00

VALUTATO che tale perdita non altera gli equilibri complessivi delle entrate dell'ente in quanto viene compensata dall'efficientamento della struttura comunale e dal miglioramento del servizio al cittadino.

RILEVATO che la proposta di soppressione comporterà un mancato introito stimato per l'Ente di circa euro 220,00 annuo, importo calcolato sugli introiti a tale titolo avuti nel periodo dall'1/1/2020 al 31/12/2020, come da prospetto agli atti;

ALLEGATI i pareri prescritti dall'art. 49 TUEL Dlgs 267/2000.

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di sopprimere la riscossione dei diritti di anagrafe di valore unitario inferiore all'euro (solitamente 26 o 52 centesimi) in quanto il pagamento a mezzo PagoPA o POS risulterebbe antieconomico, con decorrenza dal 01/06/2021, mentre verrà mantenuta la riscossione dei diritti di segreteria:

- sulle carte di identità cartacee ed elettroniche;
- su tutti i certificati redatti a mano con ricerca d'archivio;
- diritto fisso accordi separazione/divorzio

2. di demandare al Responsabile dell'area l'attuazione e la pubblicizzazione del presente deliberato.

Con successiva apposita votazione unanime favorevole, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.